REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 11 MARZO 2024, N.2

NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

composto, in conformità ai Decreti della Presidente del Collegio Avv. Kristina Pardalos n.4 e n.5 rispettivamente del 7 febbraio 2024 e 8 febbraio 2024, dall'Avv. Kristina Pardalos medesima, dal Vice Presidente Prof. Glauco Giostra e dal Prof. Avv. Victor Crescenzi, Membro supplente in sostituzione del Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini;

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0001/2024

dell'articolo 147, commi secondo e nono [*rectius,* decimo; v. in *diritto*] del Codice Penale nella parte in cui, non consentono al Giudice di disporre la confisca delle somme in giudiziale sequestro, avendone accertata la provenienza illecita, pur in assenza di condanna per il misfatto di riciclaggio, in violazione dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 1974 n.59;

Visti

gli atti di costituzione, le memorie e le deduzioni delle Parti ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento del Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1, ovvero del Procuratore del Fisco Avv. Giorgia Ugolini, *ex* articolo 13, comma 4 della Legge qualificata 25 aprile 2003 n.55 e degli Avvocati dello Stato Sabrina Bernardi e Simona Ugolini nell'interesse dello Stato – *ex* articolo 9, comma 3 della Legge qualificata n.55/2003 – entrambi depositati in data 2 febbraio 2024, dell'Avvocato Rossano Fabbri nell'interesse del Signor M.N. depositati in data 06 febbraio 2024;

Considerato che

le Parti costituite non hanno depositato ulteriori memorie illustrative nel termine di cui all'articolo 41 del Regolamento n.1/2004;

REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

_____

Preso atto

del mandato difensivo depositato in data 28 febbraio 2024 mediante il quale venivano nominati quali difensori di fiducia del Sig. M.N. gli Avvocati Rossano Fabbri e Stefano Pagliai;

Uditi

nella pubblica Udienza celebratasi in data I marzo 2024 presso Palazzo Pubblico, dopo la relazione del Prof. Glauco Giostra:

- l'Avvocato dello Stato Sabrina Bernardi per lo Stato;
- la Procuratrice del Fisco Avv. Giorgia Ugolini;
- gli Avvocati Stefano Pagliai e Rossano Fabbri per il Signor M.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

1.Oggetto del Sindacato

Il presente procedimento ha ad oggetto il quesito di legittimità costituzionale sollevato d'ufficio dal Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli nel corso del procedimento penale n.169/RNR dell'anno 2017, e riferito all'articolo 147, commi secondo e nono [*rectius,* decimo; v. in *diritto*] del Codice Penale nella parte in cui non consentono al Giudice di disporre la confisca delle somme in giudiziale sequestro, avendone accertata la provenienza illecita, pur in assenza di condanna per il misfatto di riciclaggio, stante l'asserito contrasto con l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 e ss.mm., in seguito *Dichiarazione dei diritti*).

2.Procedimento dinnanzi al Collegio Garante

Con Decreto del 16 gennaio 2024 n.2, la Presidente del Collegio Garante Avv. Kristina Pardalos dichiarava ricevibile l'Ordinanza n.73/2023 del Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli disponendone, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Collegio Garante n.1/2004, la

pubblicazione e la comunicazione alle Parti interessate che, successivamente, si costituivano nel presente giudizio con il deposito delle rispettive memorie a mente dell'articolo 37 del già menzionato Regolamento.

Con Decreto 7 febbraio 2024 n.4 la Presidente del Collegio, Avv. Kristina Pardalos, fissava apposita Udienza pubblica per la discussione del Sindacato in oggetto con le Parti costituite per il giorno di venerdì I marzo 2024 alle ore 11.30 presso Palazzo Pubblico precisando che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento più volte citato, le Parti medesime avrebbero potuto depositare ulteriori memorie illustrative fino all'ottavo giorno libero prima dell'Udienza fissata.

Con Decreto 8 febbraio 2024 n.5 la Presidente del Collegio posticipava la suddetta Udienza pubblica alle ore 14.00 e precisava che per il Sindacato in oggetto il Collegio sarebbe stato composto dall'Avv. Kristina Pardalos medesima, dal Prof. Glauco Giostra e dal Prof. Avv. Victor Crescenzi, Membro supplente in sostituzione del Membro effettivo, Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini.

Il termine di cui all'articolo 41 del Regolamento non è stato usufruito dalle Parti.

In data 28 febbraio 2024 è stato deposito mandato difensivo mediante il quale venivano nominati quali difensori di fiducia del Signor M.N. gli Avvocati Rossano Fabbri e Stefano Pagliai.

3.Argomenti dell'Ordinanza di rimessione

Con l'Ordinanza di rimessione n.73/2023 sottoscritta in data 27 dicembre 2023, il Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli ha sollevato l'incidente di legittimità costituzionale sottolineando come la questione sia rilevante, attesa *"la possibilità di ritenere la prospettata ablazione* [la confisca] *delle somme in discorso misura non penale, bensì strumento recuperatorio e preventivo la cui eventuale applicabilità non sarebbe ostacolata dal divieto di retroattività"* (pagina 12 dell'Ordinanza). Qualora, infatti, questo Collegio ritenesse la limitazione di cui all'art.147, secondo e decimo comma c.p. *"costituzionalmente illegittima"*, l'imputato si vedrebbe applicare la confisca delle somme di origine non lecita nonostante la *"sentenza appellata* [debba essere] *riformata nella parte in cui afferma la responsabilità penale di M.N., perché non consta abbastanza che le somme provengano da misfatto"* (pagina 9 dell'Ordinanza).

Senza previa pronuncia di incostituzionalità, invece, argomenta il Rimettente, il testo in vigore dell'articolo 147 c.p. non sembra consentire, allo stato, soluzione diversa dalla restituzione delle stesse agli aventi diritto, non essendo provato che le somme confiscate, sebbene illecitamente maturate, provengono dalla accertata commissione di un misfatto, come la norma pretende.

La scelta di consentire la confisca soltanto di somme provenienti da misfatto non sembra al Giudice ricorrente giustificabile *"posto che tutte le convenzioni internazionali in materia hanno inteso consacrare il principio operativo secondo il quale il crimine (quale esso sia) non può pagare e qualunque tipo di ricchezza illecita non può circolare, a prescindere dalla punibilità del fatto che l'ha generata e dalla punibilità in concreto della sua circolazione"* (pagina 11 dell'Ordinanza). Ritiene pertanto il Giudice d'Appello penale che *"l'irrazionale distinzione tra misfatto e altre tipologie di illeciti (reato contravvenzionale, illecito amministrativo, contabile,*

civile) come fattori produttivi di ricchezza abusivamente generata sembra tracciare una inammissibile lacuna dell'ordinamento sammarinese, che impone una verifica di costituzionalità per contrasto con l'art.1 della Dichiarazione dei diritti nella parte in cui impone il recepimento nell'ordinamento interno non solo delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ma anche delle norme di origine pattizia, in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta" (pagina 11 dell'Ordinanza).

Sulla base di tali premesse, il Giudice rimettente ha ritenuto di dover richiedere d'ufficio a questo Collegio di dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, dell'art.147, commi secondo e nono [*rectius*, decimo; v. in *diritto*] del Codice Penale nella parte in cui, non consentono al Giudice di disporre la confisca delle somme in giudiziale sequestro, avendone accertata la provenienza illecita, pur in assenza di condanna per il misfatto di riciclaggio.

4.Argomenti delle Parti

L'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dello Stato, *ex* articolo 9 della Legge qualificata n.55/2003, ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli sia fondata, condividendo i rilevi critici mossi dalla stessa Autorità giudiziaria. L'Avvocatura dello Stato sottolinea come la Corte Edu abbia affermato, con Sentenza Gogitidze v. Georgia (n.36862/05 del 12 maggio 2015), *"che esistono norme giuridiche comuni europee e persino universali che incoraggiano la confisca di beni legati a reati gravi quali la corruzione, il riciclaggio di denaro, i reati di droga e così via"* (pagina 4 delle memorie), ricordando altresì come per la stessa Corte l'onere della prova dell'origine lecita dei beni a capo del titolare e la confisca dei proventi diretti del crimine e degli altri beni (compresi i redditi ed altri benefici indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti del crimine o confondendoli con altri beni eventualmente legittimi) siano entrambi *"pienamente in linea con i principi di cui all'articolo 1 del I Protocollo"* (pagina 4 delle memorie).

Gli Avvocati Bernardi e Ugolini, inoltre, sottolineano come la Corte Edu, in riferimento ai procedimenti civili *in rem* aventi ad oggetto i proventi derivanti da gravi reati, ritenga sufficiente – ai fini della verifica della proporzionalità della misura richiesta dall'articolo 1 del Protocollo Addizionale n.1 – la prova in base al principio della probabilità prevalente o di elevata probabilità di origine illecita combinata con l'incapacità del proprietario di provare il contrario, non risultando dunque necessarie prove oltre ogni ragionevole dubbio sulle origini illecite dei beni.

Secondo la stessa Procura, inoltre, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Giudice *a quo* sembrano porsi in continuità con quanto rilevato dal Collegio Garante con Sentenza n.1/2017.

La Procura Fiscale, in via preliminare, evidenzia come il dubbio sollevato e rappresentato dal Giudice *a quo* nella sua Ordinanza debba essere letto in relazione all'articolo 147, commi secondo e decimo, e non in relazione al secondo e nono comma del medesimo articolo del Codice

Penale. Ciò si evince, ad avviso della Procuratrice, anche dal tenore dell'Ordinanza stessa *"nella parte in cui precisa che tale reato non rientra nel novero di quelli indicati nel comma 9 dell'art.147" (pag.10), atteso che il comma 9 è afferente alla confisca di beni frammisti, mentre il comma 10 elenca una serie di reati considerati presupposto di riciclaggio"* (pagina 1 delle memorie).

Dopo un'accurata rassegna della giurisprudenza sammarinese in materia di confisca, sensibile alla *"volontà di colpire la criminalità a movente economico, rendendo inutilizzabile il profitto che si trae dal reato"* (pagine 15 e 16 delle memorie), la Procuratrice osserva che *"non si registrano tuttavia pronunce sul tema sollevato dal Giudice remittente in cui le somme che assumono rilevanza sono di origine non lecita, ma non necessariamente illecita (fattori produttivi di ricchezza abusivamente generata ma non rientranti nella categoria dei misfatti, si citano ad esempio i reati contravvenzionali, illeciti amministrativi, contabili, civili)"* (pagine 18 delle memorie).

A tal riguardo la Procuratrice Ugolini – sostanzialmente in base alle medesime argomentazioni sviluppate dal Giudice rimettente e dall'Avvocatura dello Stato – ritiene presente un *"consolidato quadro di fonti internazionali"*, il cui principio *"crime must not pay"* suggerisce come la condotta *"di essere colto "in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza"* (pagina 21 delle memorie) pur non rilevante *ex se*, possa legittimare un provvedimento di confisca, qualora siano presenti *"indicatori ulteriori (quali ad esempio la sproporzione rispetto al tenore di vita e alle attività economiche, ovvero il fatto di non aver fornito alcuna prova circa la reale provenienza di somme) che suffraghino gli elementi costitutivi di un reato a monte*" (pagina 21 delle memorie), giustificando così l'inversione dell'onere della prova. Per tali ragioni, la Procuratrice conclude chiedendo al Collegio che la questione posta in via incidentale dal Giudice *a quo* venga dichiarata rilevante e meritevole di approfondimento.

Secondo la Procura del M.N., invece, la questione di legittimità costituzionale non meriterebbe accoglimento. Preliminarmente, la stessa Procura fa notare come l'Ordinanza del Giudice *a quo* non sembrerebbe rispettare i requisiti richiesti a pena di irricevibilità dalla Legge qualificata n.55/2003 poiché non *"indica la norma convenzionale interposta che renderebbe, per il tramite del meccanismo previsto dall'art.1 della Dichiarazione dei diritti, costituzionalmente illegittimo l'articolo 147 c.p."* (pagine 1 e 2 delle memorie). In secondo luogo la medesima Procura, in riferimento alla previsione contenuta all'interno dell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, ed in particolare al rapporto tra la stessa norma ed i strumenti pattizi che impegnano gli Stati aderenti a conformare i propri ordinamenti prevedendo istituti funzionali al perseguimento di determinati obiettivi e finalità, fa presente che affinché l'ordinamento interno possa subire interventi additivi di istituti attualmente non previsti è necessario l'intervento del legislatore.

La difesa del M.N. non ritiene, infatti, che si possa infliggere una sanzione di carattere penale, come dovrebbe considerarsi in tal caso la confisca, *"all'esito di un non meglio disciplinato*

"accertamento giudiziale" che non sarebbe tuttavia afferente al reato contestato" (pagina 6 delle memorie).

Per la Procura del M.N. ampliare l'istituto della confisca a tutte le tipologie di illecito tramite un'operazione additiva del Collegio Garante significherebbe *"introdurre un meccanismo simile a quello previsto dall'art.199-ter c.p. già dichiarato illegittimo"* (pagina 5 delle memorie) dallo stesso Collegio Garante. Inoltre, la medesima Procura nel corso dell'udienza evidenzia come, nell'ipotesi in cui il Collegio fosse competente ad immettere tale istituto, la questione di verifica di legittimità costituzionale sarebbe stata comunque mal posta dal Giudice *a quo*. Difatti l'irragionevolezza di cui si duole quest'ultimo, alla luce anche delle motivazioni dallo stesso addotte, sarebbe dovuta ricadere, sull'art. 199-*bis* e non sull'art.147 del Codice Penale.

In definitiva, conclude la Procura del M.N., "*l'imperativo costituito dal brocardo "il crimine non paga"* – principio che ispira gli atti di indirizzo internazionali rispetto ai richiesti adeguamenti interni – *"non può trasformarsi in un grimaldello di praticata giustizia sostanziale posto in essere dall'autorità giudiziaria superando precetti e principi previsti dall'ordinamento interno"* (pagina 8 delle memorie).

Diritto

In via preliminare occorre precisare che, sebbene il Giudice rimettente annoveri tra le disposizioni sospette di incostituzionalità quella prevista nel comma nono dell'art.147 c.p., il riferimento deve intendersi al comma decimo del medesimo articolo. Trattasi di errore materiale che non può in alcun modo suscitare dubbi in ordine all'oggetto della questione di legittimità costituzionale e quindi all'ammissibilità dell'ordinanza, essendo inequivocabilmente evidente che il Giudice *a quo* abbia sempre fatto sostanziale riferimento, nel suo percorso argomentativo – come hanno anche osservato l'Avvocatura delle Stato e la Procuratrice del Fisco – al contenuto del comma decimo dell'art.147 c.p..

Secondo la Procura del M.N., l'Ordinanza del Giudice d'Appello non sarebbe tuttavia ricevibile a norma dell'articolo 13, comma 2 della Legge qualificata n.55/2003, alla cui stregua avrebbe dovuto *"chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della legge 8 luglio 1974 n.59* [...omissis...] *che si assumono violati"* (pagine 1 e 2 delle memorie).

Nell'Ordinanza, infatti, non sarebbe indicata *"la norma convenzionale interposta che renderebbe, per il tramite del meccanismo previsto dall'art.1 della Dichiarazione dei diritti, costituzionalmente illegittimo l'articolo 147 c.p. nei commi richiamati dal Giudice di appello penale"* (pagina 2 delle memorie). Rilievo quest'ultimo di certo meritevole di considerazione. Il Collegio ha peraltro ritenuto che l'ordinanza potesse ritenersi ricevibile, ancorché carente di specifiche indicazioni in ordine alla normativa sovranazionale recepita dall'art.1 della Dichiarazione, in quanto il richiamo a questo articolo contenuto nell'Ordinanza soddisfa

formalmente l'esigenza di indicare il principio della Dichiarazione dei diritti che si assume violato, risolvendosi poi l'individuazione delle norme sovranazionali "recepite" in un problema, come vedremo, di interpretazione e di apprezzamento della fondatezza della censura.

Sempre in premessa, questo Collegio condivide l'assunto del Giudice d'Appello penale secondo cui il risultato che egli ritiene imposto dalla Dichiarazione dei diritti non possa essere raggiunto attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Conviene il Collegio, infatti, che *"il testo in vigore dell'articolo 147 c.p. non sembra consentire allo stato soluzione diversa dalla restituzione"* (pagina 10 dell'Ordinanza) delle somme originariamente sequestrate e poi oggetto di confisca *"agli aventi diritto, non potendosi mantenere il vincolo ablativo in forza dei commi 2 o 9* [*rectius*, 10; v. in *diritto*] *del citato articolo"* (pagina 10 dell'Ordinanza), in quanto manca la prova che le somme confiscate, sebbene asseritamente maturate in modo illecito, provengano dalla accertata commissione di un misfatto, come la norma pretende. Del resto, fa fondatamente osservare il Rimettente, la mera detenzione di somme di provenienza illecita non legittima l'ablazione, nemmeno alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali più estensivi, che pur hanno legittimato la confisca – in applicazione dell'art.147 comma secondo c.p. – anche in assenza di condanna del detentore delle somme, ma solo previo accertamento dell'origine da misfatto delle stesse (Corte Edu, Sentenza 8 gennaio 2020 Balsamo v. San Marino, Ricorsi n.20319/17 e n.21414/17).

Sulla base di questa premessa, il Giudice rimettente ha ritenuto di dover richiedere la verifica di legittimità del medesimo articolo nella parte in cui non consente *"al giudice di disporre la confisca delle somme in giudiziale sequestro, avendone accertata la provenienza illecita, pur in assenza di condanna per il misfatto di riciclaggio, in violazione dell'art.1, l. 8 luglio 1974 n. 59"* (pagina 12 dell'Ordinanza). La scelta di consentire la confisca soltanto di somme provenienti da misfatto non sembra infatti al Giudice ricorrente giustificabile *"posto che tutte le convenzioni internazionali in materia hanno inteso consacrare il principio operativo secondo il quale il crimine (quale esso sia) non può pagare e qualunque tipo di ricchezza illecita non può circolare, a prescindere dalla punibilità del fatto che l'ha generata e dalla punibilità in concreto della sua circolazione"* (pagina 11 dell'Ordinanza). Ritiene pertanto il Giudice d'Appello penale che *"l'irrazionale distinzione tra misfatto e altre tipologie di illeciti (reato contravvenzionale, illecito amministrativo, contabile, civile) come fattori produttivi di ricchezza abusivamente generata sembra tracciare una inammissibile lacuna dell'ordinamento sammarinese, che impone una verifica di costituzionalità per contrasto con l'art.1 della Dichiarazione dei diritti nella parte in cui impone il recepimento nell'ordinamento interno non solo delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ma anche delle norme di origine pattizia, in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta"* (pagina 11 dell'Ordinanza).

Sostanzialmente nel medesimo senso si sono espresse l'Avvocatura dello Stato e la Procuratrice del Fisco, secondo le quali in effetti gli strumenti internazionali citati nell'Ordinanza di rinvio sollecitano l'adozione da parte degli Stati aderenti di procedure per la confisca di beni anche senza la previa esistenza di una condanna penale. La stessa Corte Europea, precisano nelle

loro memorie, darebbe conto di tale indirizzo, in particolare con la Sentenza Gogitidze v. Georgia (n.36862/05, 12 maggio 2015), che ha ritenuto compatibile con l'art.1 del Protocollo Addizionale n.1 Cedu una misura ablatoria disposta in conseguenza della mera pendenza di un procedimento penale. Il Collegio ritiene che il caso georgiano non sia affatto comparabile con la situazione oggetto del presente Sindacato. La Georgia, mediante le modifiche legislative del 2004, aveva normato due distinte procedure di ablazione della proprietà: una confisca penale ed una confisca amministrativa (cfr. par. 50, Sentenza Gogitidze v. Georgia n.36862/05). La Corte Edu si è limitata ad affermare che l'art. 37, par. 1 del Codice di Procedura Penale georgiano e la Sezione IV del Codice di Procedura Amministrativa georgiana, sottoposti al suo sindacato, avevano, per chiarezza, precisione e prevedibilità i requisiti legali per essere compatibili con l'art.1 del Protocollo Addizionale n.1 Cedu. Nel caso qui oggetto di Sindacato, invece, si vorrebbe introdurre una forma di confisca non prevista dall'ordinamento sammarinese, assumendone la doverosità in base alla normativa internazionale richiamata dall'art.1 della Dichiarazione dei diritti.

La difesa del M.N., invece, esclude recisamente che si possa infliggere una sanzione di carattere penale, come dovrebbe a suo giudizio considerarsi in tal caso la confisca, *"all'esito di un non meglio disciplinato "accertamento giudiziale" che non sarebbe tuttavia afferente al reato contestato"* (pagina 6 delle memorie). L'imperativo costituito dal brocardo "il crimine non paga" – principio che in effetti ispira gli atti di indirizzo internazionali rispetto ai richiesti adeguamenti interni – *"non può trasformarsi"* – secondo la Procura del M.N. – *"in un grimaldello di praticata giustizia sostanziale posto in essere dall'autorità giudiziaria superando precetti e principi previsti dall'ordinamento interno"* (pagina 8 delle memorie). Conclude, dunque, la Procura per il rigetto della questione di legittimità.

Conclusione cui perviene anche questo Collegio per un motivo assorbente che esonera dalla disamina delle altre asserite criticità individuate nello svolgimento argomentativo dell'Ordinanza dalla Procura del M.N..

Ha ragione il Giudice *a quo* quando rileva che le direttive internazionali muovono da un'opzione di politica criminale – "il crimine non paga" – che deve costituire il punto di fuga verso cui gli Stati aderenti debbono convergere, adottando fattispecie di illeciti e procedure ritenute appropriate per il perseguimento dell'obbiettivo. Un conto, però, è affermare che la via indicata della confiscabilità della ricchezza di ritenuta provenienza illecita potrebbe costituire uno strumento particolarmente efficace in questa direzione, coerente con soluzioni generalmente condivise in ambito internazionale e, in quanto disciplinata in modo rispettoso del diritto di proprietà e del diritto di difesa degli interessati, anche costituzionalmente praticabile. Un conto è sostenere che sia costituzionalmente imposta tanto da determinare l'illegittimità dell'art.147 c.p. nella parte in cui non la prevede.

Gli strumenti per aggredire le ricchezze che hanno origine illecita si dispongono lungo uno spettro piuttosto ampio, in cui muta il rapporto tra disponibilità economica e fatto illecito (dal

collegamento funzionale alla mera coesistenza), la natura dell'illecito (penale, civile, amministrativo, fiscale), lo standard probatorio necessario per accertare la provenienza illecita (dalla rilevazione di specifici indici rivelatori alla mera inversione dell'onere della prova), la proporzionalità richiesta tra la disponibilità economica e l'ablazione consentita (in ragione dell'entità dei redditi legittimamente maturati, del tenore e delle esigenza di vita, ecc.), la costruzione della confisca come sanzione penale o come misura di prevenzione: è diritto – dovere del potere politico stabilire con quali strumenti, a quali condizioni, con quali garanzie e con quali limiti perseguire l'obbiettivo di fare in modo che il crimine non paghi.

Nella già citata pronuncia riguardante proprio la Repubblica di San Marino in materia di confisca, la Corte europea, dopo aver chiarito che *"lo scopo della confisca è eliminare fondi di provenienza illecita dalla circolazione ulteriore nell'economia"* (Corte Edu, Sentenza 8 gennaio 2020 Balsamo v. San Marino, Ricorsi n.20319/17 e n.21414/17, pagine 26 e 27), ha voluto precisare che gli Stati *"devono avere un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda il mezzo appropriato per applicare misure di controllo dell'uso"* di denaro riconosciuto di matrice illecita (Corte Edu III, Sent. Balsamo v. San Marino, pagina 27). Non vi possono essere mezzi costituzionalmente imposti solo perché in astratto efficaci rispetto allo scopo, come non basta che il singolo strumento cui lo Stato ricorre sia idoneo a perseguire l'obbiettivo, perché sia costituzionalmente legittimo. Il legislatore sanmarinese, come è noto, si era spinto sino a punire *"con la prigionia di primo grado o con la multa, da sole o congiunte tra loro e con l'interdizione di terzo grado, la persona condannata per uno dei reati indicati nell'art. 147, decimo comma, la quale sia colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza"* (art.199-*ter* c.p.). Norma che questo Collegio ha dichiarato incostituzionale sotto più profili (Collegio Garante, Sent. 8 marzo 2017, n.1).

In conclusione, la prospettiva di sganciare la confiscabilità di beni di provenienza illecita dalla condanna per misfatto, configurando la misura come strumento di prevenzione e non di punizione, meriterebbe di essere ponderata e messa a punto a livello legislativo, come suggeriscono le direttive sovranazionali e come già questo Collegio lasciava intendere nella pronuncia appena richiamata. Preclusa deve ritenersi, invece, la possibilità di conseguire un tale obbiettivo attraverso una pronuncia di incostituzionalità di cui non ricorrono i presupposti e alla quale, comunque, non potrebbe non conseguire un regime privo delle regole e dei doverosi limiti da porre a tutela dei diritti del soggetto passivo della misura ablativa.

PQM

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DICHIARA

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147, commi secondo e nono [*rectius*, decimo v. in *diritto*] del Codice Penale nella parte in cui, non consentono al Giudice di disporre la confisca delle somme in giudiziale sequestro, avendone accertata la provenienza illecita, pur in assenza di condanna per il misfatto di riciclaggio, in violazione dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 1974 n.59;

Dispone

la restituzione degli atti del presente Sindacato al Giudice rimettente – Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli;

Manda

ai sensi dell'articolo 14 della Legge qualificata n.55/2003 all'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle Parti interessate presso il proprio domicilio eletto e per la trasmissione alla Reggenza, nonché al Giudice *a quo* – Giudice d'Appello penale Prof. David Brunelli – in uno con la restituzione del fascicolo del procedimento penale n.169/RNR dell'anno 2017.

San Marino, 11 marzo 2024/1723 d.F.R.

IL COLLEGIO GARANTE

F.to) Avv. Kristina Pardalos (Presidente)

F.to) Prof. Glauco Giostra (Vice Presidente – Relatore – Redattore)

F.to) Prof. Avv. Victor Crescenzi (Membro supplente)